



Comune di Palù

Provincia di Verona

COPIA

N. 4 Registro Deliberazioni di Consiglio Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P e F.) - anno 2015 - conferma aliquota.

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:

			Presenti	Assenti
1	Farina Francesco	Sindaco	X	
2	Ariberti Simone	Consigliere	X	
3	Bonvicini Alessandro	Consigliere	X	
4	Cavallaro Valentina	Consigliere	X	
5	Pangrazio Gabriele	Consigliere	X	
6	Pezzo Paolo	Consigliere	X	
7	Piomboni Giovanni	Consigliere		X
8	Saggiaro Giancarlo	Consigliere		X
9	Caloini Stefania	Consigliere	X	
10	Cavattoni Luca	Consigliere	X	
11	Golin Agostino	Consigliere		X
12	Montagna Paolo	Consigliere		X
13	Brigo Luisa	Consigliere		X
			8	5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Sartori Ada .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Farina Francesco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di correttezza amministrativa, dichiara parere FAVOREVOLE

Li, 09/04/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICI
Fto Taddei Daniela

Il responsabile dell' **AREA CONTABILE** Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ed esprime parere FAVOREVOLE

Li,09/04/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Fto Corsini Rag. Mara

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P e F.) – anno 2015 – conferma aliquota.

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco Francesco Farina

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 31/01/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P. e F.) e si fissava l'aliquota, per l'anno 2008, nella misura di 0,2% punti percentuali, aliquota confermata anche per gli anni successivi fino al 2014;

RITENUTO, anche secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di Previsione 2015, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso, di confermare, per il corrente anno 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPeF nella stessa misura prevista per l'anno 2014, che sarà pertanto applicata nella misura di 0,2% punti percentuali;

RICHIAMATE le sottoelencate disposizioni normative:

- i commi 10 e 11 dell'articolo 48 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, con il quale il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con Legge 16.08.1998, n. 191, ha provveduto alla "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF" a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27/12/1998, n. 191;

- l'art. 1, commi 3 e 3 bis, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:
 - c.3- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5/06/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;
- c. 3 bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'articolo 1, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo n. 360/98, così come sostituito dal comma 142 lett. c) della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che la sopramenzionata addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che dispone: "La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

PRESO ATTO che il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota nella misura dello 0,2% dovrebbe consentire all'Ente di fare affidamento su un importo di circa € 25.000,00= visti i redditi delle persone fisiche relativi all'anno di imposta 2010 forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituenti la base imponibile dell'addizionale ed i versamenti effettuati dai contribuenti nel corso dell'anno 2014;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della sopra citata legge che stabilisce: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 16/03/2015, che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

S I P R O P O N E

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) di **confermare** per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,2% punti percentuali.

- 2) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214 la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e Finanze entro trenta giorni dalla data in cui diverrà esecutiva, con modalità stabilite con Decreto Ministeriale, per essere successivamente pubblicata dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997.

Il Presidente espone la proposta di deliberazione spiegando che anche per l'anno in corso l'Amministrazione conferma l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF nello 0,2%, collocando Palù tra i Comuni della Provincia e forse del Veneto con l'aliquota minima. Il Presidente prosegue affermando che è un ulteriore esempio di come l'Amministrazione si stia sforzando per non aumentare la tassazione nei confronti dei propri cittadini. Poiché nessun consigliere chiede parola per esprimere osservazioni o richieste;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente per oggetto: "TRIBUTI: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F) – Anno 2015 – conferma aliquota";

PRESO ATTO della discussione e degli interventi suesposti che fanno parte integrante del presente atto;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267;

ACQUISITO agli atti il parere di merito di cui all'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, contrari 0 astenuti 0 su n. 8 consiglieri presenti, n. 8 consiglieri votanti e n. 13 consiglieri assegnati ed in carica.

D E L I B E R A

Di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

SUCCESSIVAMENTE sulla proposta del Presidente che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

CON voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 8 consiglieri presenti, n. 8 consiglieri votanti e n. 13 consiglieri assegnati ed in carica

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Fto Farina Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Sartori Ada

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito web dell'Ente, all'indirizzo www.comunepalu.it, a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Palù, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Fto Corsini Rag. Mara

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori Ada

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____
per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Palù, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Fto Corsini Rag. Mara